



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT

PROVA FINALE

"IL DANNO TANATOLOGICO"

RELATORE:

CH.MO PROF. ARIANNA FUSARO

LAUREANDA: SIMONA SANSOLINO

MATRICOLA N. 1043484

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Sommario	
Introduzione.....	3
CAPITOLO 1	4
LA PERDITA DELLA VITA	4
1.1 Danno biologico terminale e danno catastrofe: precisazioni terminologiche	4
1.2 Vita e salute: beni giuridici differenti	7
1.3 Perdita di <i>chances</i> di sopravvivenza	8
1.4 Morte e perdita della capacità giuridica.....	11
CAPITOLO 2	12
LA STORIA DEL DANNO DA MORTE	12
2.1 Distinzione tra danno da morte <i>iure proprio</i> e <i>iure hereditatis</i>	13
2.2 Differenze di risarcibilità tra danno patrimoniale e non patrimoniale.....	15
2.3 Orientamenti prima del 2014	17
2.4 La traiettoria verso la risarcibilità	18
2.5 Orientamenti post sentenza Scarano e quantificazione del danno da morte	20
2.6 Perdita della vita: danno evento o danno conseguenza?	22
2.7 La funzione riparatoria della responsabilità civile.....	24
2.8 Un altro no delle Sezioni Unite.....	27
CONCLUSIONI	28
BIBLIOGRAFIA	31

Introduzione

Il danno tanatologico è stato argomento di vari dibattiti giurisprudenziali e dottrinali in materia di responsabilità civile segnando diverse tappe nel nostro ordinamento. In seguito ad un percorso pressochè disorganico, trova il suo punto terminale nella pronuncia delle Sezioni Unite n.15350 del 22 luglio 2015.

Il problema risiede nella difficile configurabilità del diritto al risarcimento del danno della perdita della vita che sorge in capo alla vittima di un illecito fatale e la trasmissibilità di tale danno in via successoria agli eredi.

Si tratta di un argomento sul quale dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a confrontarsi, giungendo spesso ad opposte conclusioni.

In questa sede, sulla base delle recenti pronunce della giurisprudenza, si vuole offrire un quadro di sintesi delle risposte all'interrogativo principale relativo alla risarcibilità del danno da morte quale autonoma voce di danno, la sua valutazione economica, la patrimonializzazione della sua lesione, l'acquisizione del diritto al risarcimento del danno da parte del defunto e la sua trasmissibilità agli eredi. In particolare, in seguito alla morte cagionata dal fatto illecito altrui, può seguire un risarcimento? Può essere determinato un ammontare che corrisponda al valore della vita? Questo diritto può essere acquisito dalla vittima che ha subito l'illecito fatale per poi trasferirlo agli eredi? Qual è il legame tra la morte e la vita che si spegne?

Per rispondere a queste domande si ritiene, in via preliminare, di fare chiarezza sulle altre voci di danno connesse all'evento fatale, onde evitare la confusione con le stesse, e, sebbene non vi sia alcuna enunciazione normativa che definisca i confini del danno tanatologico, si cercherà di fornire un'analisi approfondita del danno in questione attraverso i diversi orientamenti palesatesi in giurisprudenza e in dottrina.

Il presente lavoro, dopo aver fornito una panoramica d'insieme sui danni collegati all'evento luttuoso, verterà sul danno tanatologico in senso stretto e fornirà un'analisi quanto più approfondita possibile delle sentenze emesse dai giudici della Suprema Corte.

Si vuole, dunque, offrire una spiegazione del mancato riconoscimento ai fini risarcitori dell'ingiusta privazione della vita e del percorso evolutivo che ha portato la giurisprudenza ad esprimersi in questo senso.

Ciò premesso, l'evoluzione della questione circa la risarcibilità del danno da morte trova la sua conclusione nella sentenza n.15350/2015 a sezioni unite della Corte di Cassazione, che ne esclude tale possibilità.

Vedremo, però, che sino alla sentenza sopra citata, la risarcibilità era stata dapprima negata e, seppur con qualche eccezione, successivamente riconosciuta.

CAPITOLO 1

LA PERDITA DELLA VITA

In questo capitolo si cercherà di chiarire e delineare i confini del danno da morte: operazione necessaria in un sistema come il nostro in cui, in mancanza di norme, le definizioni e le precisazioni vengono lasciate all'interprete.

Prima di esaminare il concetto di danno tanatologico si vuole, quindi, approfondire altre tipologie di danno cagionati da eventi lesivi e che possono confondersi con la nozione dello stesso.

Successivamente, tale capitolo affronterà problematiche connesse alla possibilità di considerare la morte come parte della vita o se, contrassegnando la sua fine, la morte è distaccata dalla vita e altre questioni relative alla qualificazione e risarcimento del danno da morte inteso come danno da perdita di *chance* di sopravvivenza.

Infine, verranno esposte le diverse argomentazioni che sono state invocate nel tempo sia a sostegno che contrarie alla tesi della risarcibilità del danno tanatologico.

1.1 Danno biologico terminale e danno catastrofe: precisazioni terminologiche

Nel ripercorrere l'evoluzione storica, è opportuno chiarire che il concetto di danno tanatologico passa attraverso la definizione di danno biologico terminale e di danno catastrofe, figure spesso utilizzate da giurisprudenza e dottrina insieme alle espressioni di danno morale terminale e danno biologico psichico.

L'assenza di una norma che stabilisca cosa si intende per danno da perdita della vita e qual è il termine appropriato da utilizzare per lo stesso ha portato ad usare queste terminologie come espressioni convenzionali. Ciò ha implicato l'esistenza di alcune sentenze che fanno riferimento al danno tanatologico quale espressione del danno terminale e altre che operano la distinzione più netta e rigida tra danno biologico terminale e quella di danno catastrofe.

Per *danno biologico terminale* si intende il danno alla salute subito dalla vittima di un illecito nel lasso di tempo che separa la lesione dalla morte. Si riferisce quindi alla lesione dell'integrità psico-fisica avvenuta in un arco temporale caratterizzato da sofferenza; tale danno sarà

accertabile attraverso una valutazione medico-legale e liquidabile secondo i criteri applicati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio. Il risarcimento acquistato dalla persona deceduta è trasmissibile agli eredi, i quali avranno la possibilità di agire in giudizio *iure hereditatis*. Rimangono però da accertare il lasso temporale necessario per determinare l'insorgenza nonché il *quantum* del risarcimento. In riferimento alla dinamica temporale, è stata riscontrata una varia casistica giurisprudenziale che «ritiene sufficiente a tale scopo il decorso di “qualche giorno” (Cassazione n.3549/2004); diversamente il trascorrere di pochi minuti, di mezz'ora (Cassazione n. 13585/2004) o di quarantacinque minuti (Tribunale di Piacenza n. 458/2010) non è idoneo a radicare in capo alla vittima il diritto al risarcimento». Ai fini della liquidazione, diventa importante considerare l'entità e l'intensità del danno: la lesione è talmente elevata da non permettere azioni di recupero (Cassazione n. 18163/2007)¹.

Pertanto i Giudici della Suprema Corte ritengono che lo stato di invalidità che precede il decesso sia sufficiente, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, a far sorgere il diritto al risarcimento del danno a prescindere dal fatto che la vittima abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni. Riconosce, altresì, la trasmissibilità del diritto al risarcimento del danno da invalidità temporanea agli eredi del *de cuius* in quanto il credito è già entrato a far parte della sfera patrimoniale della vittima sin da quando era ancora in vita, ovvero durante il periodo di malattia terminale (cfr. Cass. 22601/2013).

In concreto, la quantificazione del risarcimento del danno avviene attraverso le c.d. Tabelle Milanesi, considerate il criterio di riferimento e preferibile in assoluto per gli indennizzi in tutta Italia in quanto contenenti parametri che garantiscono un'equità valutativa ed utilizzate in caso di danno da invalidità temporanea e permanente. Gli importi previsti dalle tabelle rappresentano il valore punto e potranno essere adeguatamente personalizzate in relazione alla menomazione dell'integrità fisica subita dal danneggiato sino al decesso.

Per danno catastrofale si intende il danno psichico subito da colui che, decorso un intervallo di tempo anche molto breve tra la lesione e la morte, consapevole della gravità delle sue condizioni, attende lucidamente l'imminente decesso.

Il significato di danno catastrofale può essere interpretato come «percezione della morte imminente, di una catastrofe non evitabile ma che inesorabilmente si avvicina, annientando tutte le funzioni vitali, fino all'ultimo respiro». Il danno rilevato dagli eredi chiama in causa i sentimenti di paura e sconforto che invadono l'uomo nei momenti di consapevolezza di fronte ad una morte certa e imminente.

¹ F.Stefanelli, 2014. *Danno tanatologico: la Cassazione si schiera a favore della risarcibilità del danno da perdita della vita* [online]. Disponibile su: <http://www.filodiritto.com/articoli/2014/03/danno-tanatologico-la-cassazione-si-schiera-a-favore-della-risarcibilita-del-danno-da-perdita-della-vita/> [Data di accesso: 04.01.2017]

A questo proposito, ricordiamo quattro importanti sentenze delle Sezioni Unite (11 novembre 2008 n.26972, 26973, 26974, 26975) che sostengono il concetto di *danno morale* inteso come «un turbamento dello stato d'animo, di un dolore, seppur nella massima intensità, non suscettibile di degenerare in patologia e dare luogo al danno biologico»².

La giurisprudenza definisce il danno catastrofale come danno non patrimoniale conseguente al pregiudizio patito dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte nel lasso di tempo compreso tra l'evento lesivo e la morte, assiste alla perdita inevitabile della propria vita.

Per quanto riguarda il suo risarcimento, quest'ultimo è trasmissibile *iure hereditatis* soltanto se sia effettivamente entrato a far parte della sfera patrimoniale della vittima al momento del decesso, ovvero se la stessa sia rimasta vigile e cosciente, almeno per un breve arco temporale tra il fatto illecito e la morte.

L'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, in risposta alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.26972 del 11.11.2008, ha proposto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Per quanto concerne la determinazione del quantum, gli Uffici giudiziari di Milano hanno stabilito una tabella di valori monetari "medi" corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili", in quanto frequentemente ricorrenti, e delle percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi [...] laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengono allegare e provate³.

Infatti, va precisato che l'onere probatorio di fornire la prova della condizione di lucidità della vittima successiva all'incidente, grava su chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno, e quindi, a carico degli eredi.

Il danno catastrofale è quindi definibile come un «patimento di massima entità se si pensa al ferito grave consapevole del sopraggiungimento della fine: la conseguenza è che si andrà a guardare allo stato di lucidità e non al lasso di tempo per cui l'agonia si protrae.

² C.Ribaudò. *Danno biologico-terminale, danno catastrofale e danno tanatologico* [online]. Disponibile su: http://www.unioneavvocati.com/news/06/07/2013/danno-biologico-terminale-danno-catastrofale-e-danno-tanatologico_1522.html [Data di accesso: 04.01.2017]

³ Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle "2011" per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale, in www.ilsole24ore.com

L'Osservatorio milanese ha cercato di liquidare la sofferenza con un grado di certezza ancora maggiore e ha previsto che in questo caso il diritto al risarcimento della sofferenza morale sarà trasmissibile, dopo la morte, ai familiari-eredi»⁴.

1.2 Vita e salute: beni giuridici differenti

Delineati i concetti di danno biologico terminale e danno catastrofe, è possibile comprendere con maggiore chiarezza il significato dell'espressione «danno tanatologico».

Per danno tanatologico, o altrimenti chiamato danno da morte, si fa riferimento al pregiudizio sofferto dalla persona vittima di un illecito altrui che ne cagiona la morte immediata.

Si identifica, pertanto, con il danno connesso alla perdita del bene vita che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dal momento della lesione subita.

L'elemento che differenzia il danno tanatologico dalle altre figure di danno è rappresentato dall'improvviso decesso in seguito ad una lesione fatale oppure dal fatto che, seppur rimasta in vita per un breve lasso di tempo dall'evento lesivo, la vittima si sia trovata in condizioni di incoscienza tale da escludere che la stessa abbia potuto constatare la fine imminente.

Circa la risarcibilità di tale pregiudizio è necessario riconoscere l'esistenza di varie dispute ed orientamenti e la sussistenza di diversi filoni interpretativi palesatisi nel corso degli anni.

L'interrogativo principale consiste nella possibilità di considerare la morte come parte della vita o se, contrassegnando la sua fine, essa sia estranea alla stessa.

Una parte minoritaria della giurisprudenza attribuisce all'evento della morte la massima lesione possibile del bene giuridico salute. Muovendosi in questa direzione, quindi, la vittima dell'illecito fatale soffrirebbe, in conseguenza della perdita del piacere della vita, un "danno biologico da morte" il cui ammontare verrebbe determinato con riferimento ai criteri di liquidazione in materia di danno biologico.

In tal senso, danno da morte e danno alla salute verrebbero sottoposti ad un diverso trattamento risarcitorio, ma comunque si incontrerebbero in quel lasso di tempo che separa la lesione dalla morte e, come già precisato nel paragrafo precedente, il risarcimento sarà trasmissibile agli eredi del defunto in via successoria.

Secondo questa prospettiva, la perdita della vita è intesa come privazione del massimo e insostituibile bene che comprende la salute, quest'ultima consistente nel raggiungimento dello stato di benessere che caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona.

⁴ L. Izzo, 2016. *Tabella di Milano 2016 : ecco i nuovi standard del danno terminale e intermittente* [online]. Disponibile su : <<http://www.studiocataldi.it/articoli/22389-tabella-di-milano-2016-ecco-i-nuovi-standard-del-danno-terminale-e-intermittente.asp>>[Data di accesso: 04.01.2017]

In sostanza, vita e salute sono beni facenti parte di una stessa sfera, strettamente connessi ed interdipendenti in ragione del fatto che, da un lato, l'integrità psico-fisica della persona rappresenterebbe una qualità essenziale della vita, e, dall'altro, la vita stessa costituirebbe il presupposto fondamentale della prima.

Altra dottrina ritiene che il diritto alla salute e alla vita siano beni giuridici diversi, incidenti il primo sull'integrità psico-fisica ed il secondo sul diritto alla vita. In quest'ottica, è più corretto parlare di danno da perdita della vita piuttosto che di danno biologico da morte, ma, tralasciando le terminologie utilizzate, è fondamentale comprendere come la distinzione concettuale tra salute e vita possa condurre ad inquadrare la specificità di quest'ultima e del suo risarcimento. La dottrina in questione nega tuttavia che «si possa parlare di un danno biologico da morte, adducendo che sussisterebbe un'ontologica e profonda diversità tra soppressione della vita da un lato e danno all'integrità psico-fisica dall'altro: la morte, in altri termini, non potrebbe essere considerata la massima lesione della salute, in quanto quest'ultima presupporrebbe l'esistenza in vita del soggetto danneggiato e, di conseguenza, il danno biologico presupporrebbe la permanenza in vita dell'individuo leso con menomazioni invalidanti. A porsi su piani separati e ben differenti, secondo questa prospettiva, sarebbero, in realtà, la vita e la salute stesse, considerate due beni giuridici diversi, oggetti di altrettanto distinti diritti; e il bene giuridico della vita, in particolare, si caratterizzerebbe per essere fruibile solo in natura da parte del titolare e per essere insuscettibile di reintegrazione per equivalente sul piano civilistico, peraltro senza che ciò comporti alcuna lacuna di tutela in virtù dell'ampia protezione di cui detto bene giuridico gode dal punto di vista penalistico»⁵.

Pertanto, quando la morte segue immediatamente le lesioni, ad essere pregiudicato è il diritto alla vita.

1.3 Perdita di *chances* di sopravvivenza

Interessante ricostruzione enunciata dalla dottrina è quella che ha qualificato il danno da perdita della vita quale danno da perdita di *chances* di sopravvivenza.

Il termine *chance* deriva dal latino *cadentia* ed esprime il concetto di “buona possibilità di riuscita”. Nel contesto giuridico, la *chance* trova collazione nel campo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sebbene in questa sede ci si soffermerà sulla rilevanza in campo extracontrattuale.

⁵ M. Faccioli. *Il problema della risarcibilità del danno tanatologico fra discrezionalità dell'interprete e teoria dell'argomentazione*, in Jus civile, 2016, 4, pp. 22

In quest'ottica, per *chance* si intende un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione; quel bene la cui distruzione fa sorgere un danno patrimoniale. Più precisamente, il pregiudizio conseguente alla perdita della vita è rappresentato dalla distruzione dell'opportunità di sopravvivenza dell'individuo deceduto.

Ci si interroga, pertanto, sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno costituito dalla perdita di sopravvivenza della vittima, la quale in seguito all'uccisione viene per l'appunto privata dell'aspettativa di vivere più a lungo, e se tale risarcimento si configura come perdita di una possibilità intesa come perdita dell'occasione di raggiungere un risultato utile, oppure se si sostanzia in un'occasione persa, intesa come perdita assoluta del risultato a cui si ambiva.

Va sottolineato che dottrina e giurisprudenza si scontrano su due opposti orientamenti riguardanti l'uno, prevalente, la c.d. tesi ontologica e l'altro, minoritario, basato sulla c.d. tesi eziologica laddove nel primo caso, la *chance* è collegata al danno emergente e nel secondo caso al lucro cessante.

La tesi ontologica «valorizza la *chance* come bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto la cui lesione configura una perdita (e non un mancato guadagno), da intendersi come incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito con l'utilizzazione della prestazione inadempita o del bene leso; trattandosi di una parte attiva del patrimonio “il danno da perdita di chance non sarebbe configurabile come danno futuro, legato alla ragionevole probabilità di un evento, ma come danno concreto, attuale e certo, ricollegabile alla perdita di una prospettiva favorevole già presente nel patrimonio del soggetto”»⁶.

Il danno risarcibile, quindi, rappresenta il danno da perdita di un'occasione, non identificabile come il mancato raggiungimento di un risultato utile, ma bensì come la mancata possibilità di conseguirlo. La configurazione della chance come danno emergente comporta delle conseguenze dal punto di vista probatorio in quanto il creditore – danneggiato dovrà dimostrare la possibilità di raggiungere il risultato sperato.

Dal punto di vista giuridico, la *chance* «non deve dunque consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo»⁷.

In altre parole, tale perdita non rappresenta una mera aspettativa di fatto, ma una autonoma voce di danno patrimoniale, quale concreta ed effettiva occasione favorevole per raggiungere un

⁶ Arseni Antonio, 2015. *Il danno da perdita di chance e la regola del c.d. “più probabile che non” alla luce dei recenti contributi interpretativi* [online]. Disponibile su <<http://www.leggioggi.it/2015/01/15/danno-perdita-chance-regola-c-d-probabile-non-luce-dei-recenti-contributi-interpretativi/>>[Data di accesso: 04.01.2017]

⁷ N. Maione, 2012. *Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale* [online]. Disponibile su <http://www.altalex.com/documents/news/2012/12/14/sul-danno-patrimoniale-da-perdita-di-chance-in-materia-extracontrattuale#_Toc343181230>[Data di accesso: 04.01.2017]

determinato risultato che va commisurato non alla mera perdita del risultato stesso, ma alla perdita dell'opportunità di conseguire un risultato finale positivo.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n.23846 del 18 settembre 2008 ha affermato che «il concetto di patrimonialità va correlato al bene in relazione al quale la *chance* si assume perduta e, quindi, in riferimento al danno alla persona ad una *chance* di conservazione dell'integrità psico-fisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell'esistenza in vita». Danno in seguito riconosciuto dalle Sezioni Unite, in termini di danno morale terminale o catastrofe subito dalla vittima per la sofferenza patita nell'avvertire il passaggio dalla vita alla morte.

Alcune autori evidenziano una menomazione della capacità di un individuo connessa al godimento del diritto alla vita. Nello specifico, si verifica la compromissione di una prospettiva di vita in cui un individuo gode di tutte le sue peculiarità in termini di età, sesso e stato di salute. La tutela risarcitoria potrà essere garantita «nei casi in cui l'attitudine o la capacità del soggetto sia stata definitivamente compromessa dall'illecito provocando la morte della vittima». Questa considerazione permette di mantenere il quadro dell'attuale sistema risarcitorio senza effettuare particolari e incisive modifiche. La situazione attuale, infatti, prevede che la *perdita della vita* sia considerata all'interno del danno terminale: il risarcimento non viene riconosciuto a tutte le vittime ma solo a quelle che subiscono un danno biologico terminale; a coloro i quali, quindi, presentino uno stato di «lucida consapevolezza durante l'agonia». Considerare il risarcimento del danno da perdita della vita necessita la rivisitazione della materia relativa al danno da morte; il sistema andrebbe quindi ridefinito garantendo un risarcimento a tutte le vittime di un illecito mortale⁸.

Al contrario, nella tesi eziologica, la *chance* «configura un bene astratto che il danneggiato, tuttavia, assume essere di sua spettanza in termini di certezza. La mancata realizzazione è esclusivamente collegata (e causalmente riconducibile) al fatto lesivo altrui»⁹. In questo caso, la *chance* costituisce un'occasione persa e, non rappresentando un bene autonomo valutabile economicamente, diviene una mera verifica dell'esistenza del legame eziologico tra la condotta illecita e il danno sofferto, quale mancato raggiungimento del risultato finale.

⁸ M. Intagliata, 2015. *Danno tanatologico: il dibattito sulla risarcibilità del danno da perdita della vita*, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. IX, n.3, pp.27-39

⁹ M.C.Iezzi, 2008. *La chance: nella morsa del danno emergente e del lucro cessante. Il danno da perdita di chance quale tecnica risarcitoria applicabile alla responsabilità contrattuale, alla luce delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali* in Tracce di Civile, nel diritto editore, 2008. Disponibile su <http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=3105> [Data di accesso: 04.01.2017]

Tra le pronunce più recenti, la sentenza n.3168/2015 del 22 dicembre 2015 del Tribunale di Monza, ha evidenziato come, in realtà, la chance di sopravvivenza non rappresenta un differente e autonomo bene giuridico, in quanto intrinsecamente connesso al diritto alla vita.

Da ciò ne consegue che «la negazione del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, posto che se la perdita della vita non è risarcibile (come ribadito dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 15350/2015), lo stesso deve dirsi per la perdita di chance di sopravvivenza, che sempre perdita della vita è»¹⁰.

1.4 Morte e perdita della capacità giuridica

Un'altra tradizionale contestazione sulla tesi della risarcibilità del danno tanatologico si fonda sull'idea che, quando la morte è conseguenza immediata dell'illecito, al momento del decesso la vittima perde istantaneamente la capacità giuridica.

I quesiti che affiorano sono molteplici: colui che muore può vantare un diritto al risarcimento sorto contestualmente e a causa della sua morte? Qual è il legame tra la morte e la vita che si spegne? Il decesso può determinare l'acquisizione e la nascita di diritti?

L'elemento costitutivo ed essenziale del danno da perdita della vita è rappresentato, appunto, dalla morte, la quale, segnando la cessazione delle funzioni vitali della persona fisica, determina anche la perdita di divenire titolare di diritti e doveri che possono essere trasmessi *mortis causa* agli eredi.

Si vuole precisare che nella nozione di danno da morte non sono compresi tutti quei danni che, al contrario, hanno “convissuto” con la vittima per un intervallo temporale intercorrente tra l'evento lesivo e la morte stessa, in quanto presuppongono l'esistenza, la vita e, pertanto, essi fanno parte di un diverso danno non patrimoniale, ossia il danno biologico.

Sin dal 1925, le Sezioni Unite hanno affermato che «se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare che presuppone, appunto e necessariamente, l'esistenza di un subbietto di diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come subietto dell'azione di danni, questi restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è solo rispetto ad essi che gli eredi possono agire *iure hereditatis*» (Cass. Sez. Unite 22 dicembre 1925, n. 3475).

¹⁰ G. Eduardo, 2016. *Responsabilità medica: il danno da perdita di chance è davvero risarcibile?* [online]. Disponibile su: <<https://veronalegal.com/2016/02/04/responsabilita-medica-il-danno-da-perdita-di-chance-e-davvero-risarcibile/>>[Data di accesso: 04.01.2017]

Si deduce che, a prescindere dalla configurazione attribuibile al danno risarcibile, sia essa danno-evento o danno-conseguenza, l'elemento ostacolante la risarcibilità del danno tanatologico è la perdita della capacità giuridica.

L'aderenza a tale tesi, che ha avuto inizio sin dal 1925, è stata ancor più condivisa nelle successive sentenze: così la Cassazione, con la sentenza n.1704 del 25 febbraio 1997 afferma che «la morte [...] incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi [...] e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere»¹¹.

Tuttavia, non mancano tesi, seppur minoritarie, volte a fornire interpretazioni divergenti, che sostengono, cioè, l'assenza di simultaneità tra lesione fatale e morte. Dal punto di vista clinico, tali eventi sono necessariamente separati da un determinato lasso di tempo¹² e pertanto la vittima acquisisce il credito risarcitorio sin dal momento della lesione, mentre al momento del decesso il diritto era già parte integrante del suo patrimonio.

In assenza, quindi, di un significativo spazio temporale tra lesione e morte, la Suprema Corte con la sentenza n.1361 del 2014, ha ammesso la risarcibilità *iure hereditario* del danno da morte.

In risposta, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il filone interpretativo della giurisprudenza minoritaria sia privo di «argomentazioni decisive per superare l'orientamento tradizionale» che, d'altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola eccezione di quella portoghese.

CAPITOLO 2

LA STORIA DEL DANNO DA MORTE

Il tema centrale di questo capitolo è rappresentato dalla risarcibilità del danno tanatologico e dalla trasmissibilità dello stesso agli eredi del *de cuius*.

¹¹ e poi Corte Cost., 27 ottobre 1994, n.372, in Prat. Lavoro, 2008, 40, 1918 e Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26972, in Corr. Giur., 2009, 1, 48 e numerosi altri precedenti tutti concordi

¹² Secondo Cass., sez. III, 12 luglio 2006, n.15760, in Corr. Giur., 2006, 1375, gli unici casi di morte istantanea sono la decapitazione e lo spapolamento del cervello

In via preliminare, si vuole spiegare brevemente sia la differenza tra danno da morte *iure proprio* e *iure hereditario*, che quella tra danno patrimoniale e non in quanto si ritengono di fondamentale importanza, prima di addentrarsi nelle soluzioni offerte dalle diverse sentenze.

Successivamente si considerano gli orientamenti della giurisprudenza e dottrina antecedenti la pronuncia del 2014 che escludeva la risarcibilità del danno in questione.

Tale orientamento è messo in discussione dalla sentenza n.1361 del 23 gennaio 2014 che esprime il totale ripensamento e capovolgimento dell'orientamento tradizionale che, con motivazioni che si approfondiranno, ammettono la risarcibilità del danno da morte costituendo un'eccezione al principio di irrisarcibilità del danno evento.

In seguito a questa rivoluzionaria pronuncia, si delinea lo scenario esistente e le modalità attraverso le quali si procede alla determinazione e quantificazione del danno tanatologico.

Proprio in quanto rivoluzionaria e innovativa, la stessa sentenza ha fatto emergere diversi dibattiti e contestazioni relativi alla possibilità di considerare il danno da morte come danno-evento o danno-conseguenza; al rispetto della funzione riparatoria o compensativa, che ha da sempre caratterizzato la responsabilità civile, del risarcimento garantito e alle problematiche connesse alla trasmissibilità del diritto al risarcimento agli eredi.

Dopo aver offerto una panoramica sulle principali posizioni relative alla risarcibilità del danno da morte, occorre considerare quali sono le posizioni espresse dalla Cassazione nella recente pronuncia n.15350 del 22 luglio 2015.

Si tratta di una sentenza per ora conclusiva che chiude il cerchio dei vari interrogativi che si sono formulati nel corso degli anni in giurisprudenza e che sostanzialmente nulla aggiunge all'orientamento tradizionale del 1925.

2.1 Distinzione tra danno da morte *iure proprio* e *iure hereditatis*

Sino ad ora sono state più volte citate le terminologie “*iure proprio*” e “*iure hereditatis*”.

Si intende darne una precisa definizione e tracciare il percorso che ha portato la giurisprudenza ad esprimersi contro la trasmissibilità del danno da morte agli eredi.

Con il termine *iure hereditatis* ci si riferisce al danno subito dalla vittima principale dell'illecito che può essere rivendicato dagli eredi; il termine *iure proprio*, invece, si riferisce alla violazione, sofferta dai parenti della vittima, dell'interesse di intangibilità della sfera degli affetti reciproci.

Quest'ultimo è il cosiddetto danno riflesso, ovvero il danno indiretto, che incide sulle persone "vicine" alla vittima primaria, che hanno diritto ad un risarcimento del danno in qualità di danneggiati in proprio e non in qualità di eredi.

Secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte «il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto*, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, *iure proprio*, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante»¹³.

In riferimento, invece, al danno *iure successionis*, si sono susseguite diverse interpretazioni nel corso degli anni, come la sentenza n.372/94 della Corte Costituzionale che escludeva le pretese connesse al danno di perdita della vita. Il ragionamento posto a fondamento della negazione della Consulta si possono così sintetizzare.

Sotto il profilo *iure hereditario*:

- la salute e la vita sono beni giuridici differenti e, pertanto, non è possibile applicare alla lesione della vita lo stesso trattamento del danno biologico;
- il risarcimento può essere riconosciuto solo in seguito ad una perdita che deve essere provata nella sua entità

Sotto il profilo *iure proprio*:

- il danno fisico o psichico sofferto dai congiunti è regolato dall'art.2059 e non dall'art.2043;
- il risarcimento dello stesso è riconosciuto solo se è permanente;
- tale danno deve essere provato nella sua concreta entità

Negli anni successivi, la Cassazione è stata più volte chiamata per risolvere la questione del danno da uccisione. I giudici di legittimità, nelle sentenze n.12299/95, 4991/96 e 1704/97, confermate da tante altre successive, hanno ripreso e sviluppato alcuni punti.

Per quanto riguarda le pretese *iure hereditario* la Suprema Corte ha introdotto altre argomentazioni rispetto alla Consulta:

¹³ cfr. Cass., 7 maggio 1983, n.3116, in Resp. civ. e prev., 1984, 375

- il danno biologico è un danno futuro, in quanto la perdita o riduzione del bene salute si concretizzano solo in caso di prosecuzione della vita;
- il risarcimento non svolge una funzione sanzionatoria, ma reintegrativa e riparatoria dei pregiudizi effettivi conseguenti ad eventi lesivi;
- al giudice di merito è riservato il giudizio di apprezzabilità della durata della vita ai fini della trasmissibilità del danno subito dalla vittima tra la lesione e la morte.

Per quanto concerne, invece, le pretese *iure proprio*, la Cassazione si discosta dalla pronuncia del 1994, ammettendo il risarcimento ai sensi dell'art.2059, senza il limite, come previsto in correlazione all'art.185 c.p.

Nella più recente giurisprudenza, sono state accentuate altre configurazioni di danno come il danno catastrofico, il danno biologico terminale, il danno morale subito *iure proprio* dai congiunti, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, il danno tanatologico, il danno parentale etc. che hanno creato un caos risarcitorio.

Tuttavia, in assenza nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca un principio generale di intrasmissibilità del risarcimento per i danni diversi da quelli patrimoniali in senso stretto, l'ultima soluzione è quella dettata dall'ultima pronuncia della Cassazione nel 2015.

2.2 Differenze di risarcibilità tra danno patrimoniale e non patrimoniale

Dopo aver precisato i concetti di danno *iure proprio* e *iure hereditatis*, è bene chiarire anche il significato di danno patrimoniale e non patrimoniale focalizzandoci principalmente sul loro trattamento ai fini risarcitori.

Il danno patrimoniale è suddiviso in due categorie: danno emergente, ovvero l'effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato e lucro cessante, ovvero il mancato guadagno del danneggiato.

Il danno non patrimoniale include tutti i pregiudizi non immediatamente suscettibili di valutazione economica, come la sofferenza interiore, l'invalidità psico-fisica etc.

Trattasi di due macrocategorie unitarie all'interno delle quali vi possono appartenere diverse forme di pregiudizi che si differenziano per la loro capacità di incidere sui vari beni e/o interessi. L'esistenza e la misura di tale incidenza determina i criteri di accertamento e liquidazione.

Concentrandoci sul danno tanatologico, «costituisce danno non patrimoniale [...] il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica»¹⁴.

¹⁴ Cass. civ. sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *Danno e resp.*, 2014, 4, 363 nota di PONZANELLI, FOFFA, PARDOLESI, SIMONE

Tuttavia anche il risarcimento del danno non patrimoniale è stato oggetto di diverse correnti di pensiero nella storia del nostro ordinamento.

Una svolta della giurisprudenza del danno alla persona in chiave risarcitoria consiste nell'aver esteso rispetto al passato, le voci dei pregiudizi suscettibili di valutazione economica introducendo per gli stessi un principio di integrale risarcimento, il quale ha da sempre rappresentato il punto centrale dell'art.2043.

Infatti, essendo ormai superata la concezione secondo cui il danno non patrimoniale poteva essere risarcito solo se derivante da fatto reato, si è avvertita la necessità di garantire il ristoro alla lesione dei diritti costituzionalmente tutelati, dei diritti inviolabili, dei diritti fondamentali della persona, dei diritti all'integrità psico-fisica, alla reputazione, all'onore, etc.

Così la pronuncia n. 8828/2003 afferma che «la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059, in relazione all'articolo 185 Codice Penale, come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente la persona».

A distanza di due mesi, la pronuncia n.233 del 11 luglio 2003 della Corte Costituzionale condivide lo stesso orientamento della Suprema Corte ammettendo il riconoscimento dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni di interessi costituzionalmente garantiti.

Ristoro, che secondo la Consulta, è estendibile anche alle ipotesi in cui il fatto lesivo non risulta concretamente punibile sul piano penale.

Si giunge, poi, alla pronuncia del 2008¹⁵ che da un lato condivide la conclusione del 2003 e dall'altro fornisce delle precisazioni restringendo i margini di tutela.

Le Sezioni Unite sostengono che «il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 Codice Civile, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome

¹⁵Cfr. Cass.Civ., 11 novembre 2008, n.26972, in Corr. Giur., 2009, 1, 48

attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione».

Il problema di attribuire al danno non patrimoniale un'entità monetaria che non può essere stimata in base a criteri economici, viene superato affidando al giudice il compito di applicare una valutazione di carattere equitativo.

Seppur nella unitaria natura delle categorie, è necessario che i pregiudizi, in quanto esistenti e provati, vengano risarciti attraverso la c.d. personalizzazione della liquidazione in luogo di un autonomo risarcimento dettato da specifiche fattispecie.

In definitiva il giudice ha il compito di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio sofferto evitando che lo stesso possa essere computato due o più volte in ragione delle diverse e meramente formali denominazioni.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la liquidazione del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del Codice Civile necessita della prova della sua reale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di *chance* possano far parte della sfera patrimoniale del danneggiato.

2.3 Orientamenti prima del 2014

Il tema del danno da morte in chiave risarcitoria ha segnato l'ingresso in giurisprudenza nel 1925 quando, con la sentenza n.3475, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sostenevano che «se le azioni spettanti agli eredi, in tale qualità, non possono logicamente e giuridicamente essere se non quelle stesse che avrebbe potuto esercitare il *de cuius*; ne segue che intanto è possibile l'esperimento *iure hereditatis* di un'azione di danni dipendenti dalla morte di una persona, in quanto il diritto al risarcimento fosse acquisito già a costei, nel momento del decesso. Ma se tali danni, in quanto derivanti dalla morte, non possono logicamente non essere a questa successivi; è evidentemente assurda la concezione, rispetto ad essi, di un soggetto originario di diritto che più non esisteva quando i medesimi si verificarono. Ed allorché in contrario deducesi che l'azione di danni nasce non dalla morte, ma dalla lesione che ha causato la morte, e che fra questa e la lesione stessa deve pur sempre intercedere un intervallo di tempo che, per quanto minimo fino all'attimo, è sufficiente a che, durante il suo corso, il lesionato acquisti il diritto ai danni derivanti dalla lesione; [...] se è alla lesione (quindi) che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subietto di diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come subietto dell'azione di danni, questi

restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è solo rispetto ad essi che gli eredi possono agire *iure hereditatis*. Del resto, è [...] precisamente nel senso dell'esclusione di un'azione *ex iure hereditatis* ai danni dipendenti dalla morte di una persona, che questo supremo collegio ha ripetutamente pronunciato [...] il danno che i congiunti possono fare oggetto di azione per risarcimento, a cagione di morte derivante da altrui colpa, è quello che emerge da lesione di diritti loro propri; l'azione non fa parte del patrimonio del defunto e quindi non è trasmessa per titolo di eredità».

Quindi l'acquisizione nel patrimonio della vittima e la successiva trasmissibilità agli eredi del credito risarcitorio è ammessa per il solo danno "proprio del *de cuius*", ovvero quel danno che "convive" con la persona lesa anche se solo per un breve periodo di tempo. Per quanto questo sia breve, è sufficiente alla vittima a far acquisire nel suo patrimonio il diritto al risarcimento delle conseguenze dannose con cui ha convissuto. In questi termini, per le Sezioni Unite, è per effetto della lesione all'integrità psico-fisica che la vittima può vantare il diritto al risarcimento, riferendosi in questo caso al danno biologico.

Non si può dunque parlare di danno da morte, in quanto quest'ultimo presuppone la perdita del bene vita che non comporta un danno in capo al *de cuius*, in quanto trattasi di danni successivi alla morte e poiché privi di un titolare, colpiscono *iure proprio* i congiunti.

Infatti, la suprema Corte e la maggioritaria giurisprudenza hanno ritenuto che fossero i congiunti *iure proprio* ad avere il diritto al risarcimento, facendo cioè valere un diritto originario al risarcimento del danno direttamente da questi subito e non *iure hereditario*, ossia in qualità di eredi della vittima.

Questo era l'orientamento prevalente che è rimasto tale fino ad oggi, anche se la c.d. sentenza Scarano ha tentato di modificarla con esito che successivamente si è rivelato negativo in quanto ha dominato la valenza e la forza dell'interpretazione antica e solida del 1925, non suscettibile di essere modificata dall'evoluzione del pensiero giuridico e sociale manifestatosi dall'attualità di quei tempi.

2.4 La traiettoria verso la risarcibilità

La sentenza n.1361 del 23 gennaio 2014, detta sentenza Scarano dal nome del Consigliere Relatore, è una pronuncia innovativa che si libera degli schemi tradizionali; ha fornito un quadro diverso circa la risarcibilità del danno non patrimoniale ed ha segnato una svolta rispetto al passato ammettendo la risarcibilità *iure hereditario* del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

Il principio alla base di tale convincimento è che il diritto alla vita, in veste di fondamentale ed imprescindibile diritto dell'uomo, necessita di tutela; del resto, un ordinamento che riconosce l'importanza alle lesioni del diritto alla salute e nega la tutela della lesione del diritto alla vita, non è equo. Ci si domanda, ad esempio, per quale motivo il successore può chiedere e ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione dell'onore e abuso del nome patiti dalla vittima e non può chiedere il risarcimento della lesione della vita.

Il diritto alla vita è assoluto ed inviolabile; è garantito, non solo in ambito penalistico, ma in via primaria dall'intero ordinamento e sebbene sia diverso dal diritto alla salute, in quanto quest'ultimo rappresenta un *minus* rispetto alla prima che ne costituisce presupposto, ciò non comporta necessariamente l'esclusione del risarcimento della perdita della vita. Il diritto al ristoro di quest'ultima viene acquisito dalla vittima istantaneamente nell'attimo della lesione fatale, e quindi anteriormente all'*exitus*, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio di irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. Infatti, l'evento mortale pone fine al bene supremo dell'esistenza e di tutto ciò che apparteneva alla vita della vittima e che avrebbe continuato ad esternarsi in tutti gli ambiti dell'esistenza della stessa qualora il fatto lesivo non avesse provocato la cessazione.

Altra argomentazione sulla quale si fonda la pronuncia si basa sul fatto che la tutela risarcitoria è la tutela minima riconosciuta a qualunque diritto; pertanto viene ammessa a maggior ragione al diritto alla vita: «il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile *iure hereditatis*. Non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima»¹⁶.

Un'altra ragione che ha portato la Suprema Corte ad esprimersi in questo senso è che escludere la risarcibilità del danno da morte porta alla conclusione che dal punto di vista del danneggiante è più conveniente uccidere che ferire, in quanto si accentua una forte disparità tra la difesa della salute e la tutela della vita: «certo, non è facile spiegare all'uomo della strada che alla vittima

¹⁶ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in Foro.it, 2014, 3, 1, 719

di una morte immediata (e ovviamente ai suoi eredi per diritto ereditario) non spetta alcun risarcimento, a differenza di coloro che hanno riportato una macrolesione»¹⁷.

Inoltre, la circostanza che il danno da morte non è risarcibile «[...] in realtà rimorde alla coscienza sociale, costituendo ipotesi che del principio in argomento viene invero a minare la bontà, dando adito ad aneliti di relativo abbandono o superamento in quanto divenuto una "gabbia interpretativa" inidonea a consentire di pervenire a legittimi risultati ermeneutici, rispondenti al comune sentire sociale dell'attuale momento storico».

La voce del comune sentire sociale dell'attuale momento storico è un argomento vago che va chiarito attraverso l'interpretazione dei principi costituzionali e delle norme internazionali ex art.117, comma 1, della Costituzione, i quali pongono al centro dell'ordinamento giuridico la persona e che garantiscono alla stessa di esprimere al meglio le proprie capacità individuali senza trascurare i doveri di solidarietà verso la società in cui vive.

Di fronte, quindi, a questa dimensione, è stato attribuito all'interprete il dovere di liberarsi dagli schemi tradizionali e di elaborare soluzioni che possano rispondere maggiormente alle esigenze della comunità.

2.5 Orientamenti post sentenza Scarano e quantificazione del danno da morte

Dopo la rivoluzionaria sentenza Scarano alcuni giudici hanno recepito la sussistenza di autonomia del danno da perdita della vita riconosciuta dalla Suprema Corte ammettendone la risarcibilità.

Trattandosi della lesione del bene vita, la sua quantificazione ha comportato la scelta di un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato per la lesione dell'integrità psico-fisica.

Infatti, per la quantificazione del danno biologico la valutazione equitativa spetta al giudice di merito ed è rimessa alla sua discrezionalità la scelta del criterio di valutazione; se lo stesso metodo venisse applicato per la quantificazione del danno da morte, implicherebbe un rischio di sovrastima che ognuno può attribuire al valore della propria vita.

Posto che la vita in sé per sé non è economicamente valutabile in un determinato importo, si riconosce alla vittima un risarcimento quantificato attraverso metodi di calcolo che consentono di utilizzare una valutazione equa parametrata non a semplici valutazioni soggettive o alla determinazione di un importo uguale per tutti, ma considerando altri elementi come ad esempio l'età, la speranza di vita futura, l'attività svolta, le condizioni personali e familiari del soggetto leso.

¹⁷ G. Ponzanelli. *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*, in *Danno e responsabilità*, 2015, fascicolo 10, cit.910

Nel procedimento interpretativo di un caso pratico da risolvere, l'operatore giuridico non deve ricercare nuove categorie, in quanto queste hanno una funzione strumentale e fungono da ausilio. La stessa sentenza afferma che «le categorie dogmatiche create e poste dagli interpreti a base dell'argomentare non possono divenire delle “gabbie interpretative” di cui risulti impossibile liberarsi anche quando conducano ad un risultato interpretativo non rispondente o addirittura in contrasto con il prevalente sentire sociale, in un determinato momento storico».

Si sostiene che «le categorie giuridiche non costituiscono un dato oggettivo esistente in *rerum* natura, come il fatto che nelle stesse l'interprete a tale scopo crea [...] non essendo entità oggettiva né costituendo a priori concettuale ben possono le categorie essere dall'interprete poste in qualunque momento in discussione, e ciò aldilà della forza attrattiva di sedimentazioni storiche che ci conducono ad utilizzare certi paradigmi. Si è criticamente osservato che pretendere di giustificare le soluzioni in funzione di categorie classificatorie preconfezionate, se può risultare indifferente nella maggior parte dei casi [...] appare invece ingiustificato ed ambiguo quando si tratta di dare soluzione a problemi nuovi, dietro i quali pulsano contrasti in chiave assiologica e rispetto ai quali il riferimento ad una categoria classificatoria del passato risulterebbe inevitabilmente riduttivo e condizionante. È necessario allora mettere in discussione i nostri schemi tradizionali modificandone la struttura o forgiandone di nuovi. Perché le categorie non sono trovate dall'operatore giuridico, ma sono da lui (volontariamente o involontariamente) costruite in vista del caso pratico che si tratta di risolvere [...]»¹⁸.

In altre parole, è importante che la giurisprudenza sia aperta a recepire nuovi assetti metodologici in considerazione del fatto che sono i valori stabili e i concetti insuperabili che l'ordinamento tutela. D'altro canto tali valori possono mutare nel tempo.

I concetti vengono utilizzati per razionalizzare: perciò, quando gli stessi ostacolano l'adozione di una soluzione che il sentire comune percepisce come ragionevole, ma al contrario portano a risultati che quest'ultimo considera anomali, tanto da rendere più vantaggioso uccidere una persona che ferirla, probabilmente i concetti vanno “adattati”. Se quindi il risultato che si vuole raggiungere è la tutela del bene vita e la risarcibilità della perdita di essa, bisogna trovare espedienti che portano all'ottenimento del risultato senza stravolgere radicalmente le categorie e i concetti di danno-evento, danno-conseguenza, capacità giuridica etc.

Infatti, la sentenza non vuole contestare le pronunce precedenti che esprimevano l'irrisarcibilità del danno da morte, ma si adatta allo stesso sostenendo che deve introdurre delle eccezioni: la

¹⁸ Caso R., *Il bene vita e la struttura della responsabilità civile*, in *Il Foro Italiano*, v. 2014, n. 3, I (2014), p. 770

sentenza «segna un passo importante nella via che da tempo la giurisprudenza sta percorrendo verso la realizzazione di una piena garanzia giuridica dei diritti fondamentali della persona»¹⁹.

2.6 Perdita della vita: danno evento o danno conseguenza?

Un altro argomento al centro dei diversi dibattiti è quello circa la risarcibilità del danno da morte quale alternativa tra danno-evento e danno-conseguenza.

Il danno-evento è quello enunciato dall'art.2043 c.c., che recita «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Rappresenta l'elemento costitutivo in materia di responsabilità e di illecito civile e si configura, pertanto, nel danno arrecato da un soggetto diverso dalla figura del titolare che lede la sua situazione giuridica.

Il danno-conseguenza è, invece, definibile come il parametro di determinazione del danno ingiusto, ovvero l'insieme degli effetti negativi prodotti dall'evento lesivo.

In altre parole, «il danno-evento è lesione del diritto; e il diritto è uguale per tutti i titolari. Ciò che è differente è l'impatto della lesione del diritto sulla vita di ciascun danneggiato, perché uno stesso diritto può avere significato molto diverso sull'esistenza di ciascuna persona, perché diversa è la vita di ognuno. Il danno-conseguenza altro non è che la risultante di tale impatto, tra lesione del diritto (uguale per tutti) e vita (diversa per ciascuno)»²⁰.

Ciò premesso, la risarcibilità del solo danno-conseguenza discende dall'art.1223 del Codice Civile che recita: «il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».

La pronuncia delle Sezioni Unite nel 2008²¹ sembra rilevare l'importanza di questo principio sostenendo che «va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso [...] è del pari da respingere l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in *re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata di un comportamento lesivo».

Ora, nel caso in esame, l'evento mortale coincide con la conseguenza della perdita della vita e, pertanto, il danno-evento e il danno-conseguenza coincidono.

¹⁹ Bianca, 2014. *Danno non patrimoniale da perdita della vita: il rinvio alle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, p. 502

²⁰ Cendon-Sapone, 2014. *Verso un a nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 247 ss.

²¹ Cass., 11 novembre 2008, n.26972, in *Corr.giur.*, 2009, 1, 48

Infatti, se si giunge a concludere che, in caso di perdita della vita, danno-evento e danno-conseguenza si fondono, non ci si troverebbe dinanzi ad un'eccezione del principio di irrisarcibilità in quanto si risarcisce un danno-conseguenza.

Risarcire il danno da perdita della vita in quanto tale significherebbe garantire un ristoro del danno-evento, costituito dalla distruzione della vita della persona e così contrastare il principio secondo il quale è risarcibile, invece, soltanto il danno-conseguenza.

Tuttavia, anche questo punto è stato oggetto di diverse considerazioni.

Alcuni sostengono che tale principio non è stato confermato dalla giurisprudenza nel momento in cui la stessa ammette la risarcibilità del danno biologico quale lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata, indipendentemente dalle conseguenze, economiche e non, che possono derivarne per la vittima dell'illecito.

In realtà, l'impostazione che differenzia il danno-evento dal danno-conseguenza potrebbe risultare rispettata dai giudici di legittimità in considerazione del fatto che secondo alcune pronunce «un danno biologico propriamente considerato - un danno, cioè, considerato non sotto il profilo eventista, ma consequenzialista - non sarebbe legittimamente configurabile (sul piano risarcitorio, non ontologico) tutte le volte che la lesione (danno evento) non abbia procurato conseguenze dannose risarcibili al soggetto: la rottura, da parte di un terzo, di un dente destinato di lì a poco ad essere estirpato dal (costoso) dentista è certamente una "lesione medicalmente accertabile", ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (*id est*, del rilevante risarcitorio), non è (non dovrebbe) essere anche lesione risarcibile, poichè nessuna conseguenza dannosa (anzi..), sul piano della salute, appare nella specie legittimamente predicabile [...]»²². Dal lato di una diversa prospettiva, la morte non determina la perdita soltanto di uno o più specifici beni giuridici, ma con essa viene meno il bene supremo dell'esistenza, di tutto ciò che la vita stessa racchiude(va), che faceva parte della stessa e che avrebbe continuato a manifestarsi qualora il fatto illecito non fosse avvenuto.

Alla luce di ciò, le Sezioni Unite riconoscono la risarcibilità del danno da morte anche in ragione del fatto che sarebbe preclusa la possibilità di verificare e valutare quali conseguenze negative abbia prodotto il danno-evento rappresentato dal decesso.

La sentenza n.1361 del 23 gennaio 2014, infatti, esprime la necessità di ripristinare la nozione di danno-evento in ragione del fatto che «il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. La morte ha infatti per conseguenza [...] la perdita non già solo di qualcosa bensì

²² Cass., 20 novembre 2012, n.20292, riprese poi da Cass. 3 ottobre 2013, n.25585, in Foro.it, 2013, I, 3442

di tutto. Non solo di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo, la vita, che tutto il resto racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze».

Questo ragionamento generatosi in giurisprudenza ha incontrato diverse obiezioni, in quanto l'introduzione dell'eccezione metterebbe in dubbio lo stesso principio di irrisarcibilità dei danni-evento e comporterebbe un totale rovesciamento del sistema applicato sino ad allora.

Avvertendo la necessità di un intervento chiarificatore, il Collegio, con ordinanza n.5056 del 4 marzo 2014, rimette gli atti del procedimento al Primo Presidente al fine di valutare, definire e precisare il quadro della risarcibilità del danno da morte e il tema della trasmissibilità iure hereditario.

Successivamente, la Suprema Corte, con la sentenza n.15350 del 22 luglio 2015, ha confermato l'orientamento maggioritario orientato sull'esclusione della risarcibilità del danno da perdita della vita.

2.7 La funzione riparatoria della responsabilità civile

La questione della risarcibilità del danno tanatologico incrocia anche il concetto relativo alle funzioni della responsabilità civile, ormai da molto tempo in bilico tra la tradizionale veste riparatoria o compensativa della lesione provocata alla vittima e la veste sanzionatoria e di deterrenza.

In linea generale, la responsabilità civile è fondata sul principio di integrale riparazione del danno. Si tratta cioè di una tutela rimediale con carattere compensativo e non punitivo in quanto ha la funzione di reintegrare il danno provocato dalla violazione della situazione giuridica soggettiva. Tale funzione esclude che la vittima possa trarre vantaggio dal fatto illecito essendogli precluso di percepire più di quanto sia necessario per ricondurlo allo *status quo ante*. Questo principio incontra difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è di tipo non patrimoniale non solo nel momento di selezionare le lesioni ammesse al risarcimento, ma anche quando si tratta di quantificare e liquidare in forma monetaria ciò che il danneggiato ha perduto. Sul punto di determinazione del *quantum*, la tutela risarcitoria svolge una funzione deterrente in quanto crea delle condizioni alternative a quelle pregiudicate dall'illecito, permettendo alla vittima di conseguire una situazione qualitativa migliorativa rispetto a quella precedente.

Alcuni fautori della tesi relativa alla pluralità delle funzioni della responsabilità civile²³, attribuiscono alla stessa la funzione compensativa in ragione del fatto che, svolgendo

²³ Si veda, tra gli altri, P. Perlingeri, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 155 ss.

essenzialmente una funzione economica, non vi è altro che una traslazione della perdita dal soggetto che l'ha subita al soggetto individuato come responsabile dell'evento lesivo.

Nel caso in esame, il risarcimento del danno da morte si fonda su due principali teorie.

La teoria maggioritaria orientata sull'irrisarcibilità del danno in considerazione del fatto che "il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall'altra non è in grado di acquistarne" (cfr. Cassazione, Sezione Terza, 23 febbraio 2004, n.3549). In altre parole, "la tutela civile, in chiave risarcitoria, è esclusa, infatti, stante che l'estinzione del soggetto che impedisce che egli contestualmente acquisti un corrispondente diritto al risarcimento. In sostanza: finché rimane in vita, non c'è danno da perdita della vita e quando muore il diritto al risarcimento non può entrare a far parte del suo patrimonio che si cristallizza al momento della morte".²⁴

Tale orientamento era stato già rafforzato dalla pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.3475/1925 che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto deceduto, limitatamente ai danni verificatesi tra la lesione e la morte, escludendo il caso di morte immediata.

La base su cui poggia la questione è rappresentata dalla funzione meramente riparatoria (o compensativa) attribuita all'articolo 2043 del Codice Civile a cui non viene riconosciuta, invece, la funzione sanzionatoria della lesione provocata al danneggiato.

Infatti, «l'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (...)»²⁵.

In definitiva, il risarcimento del danno è un istituto volto a ristabilire nel patrimonio del soggetto danneggiato la situazione che si sarebbe registrata in assenza dell'illecito.

Il ragionamento è stato confermato anche nella giurisprudenza del 2008 che attribuisce al giudice il potere di riconoscere e liquidare il solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche purché la stessa sia rimasta lucida, cosciente durante l'agonia e consapevole dell'imminente decesso. (Sentenza n.26972/2008 S.U.)

L'opposta teoria minoritaria diverge dalle argomentazioni menzionate sostenendo che i beni giuridici vita e salute facciano entrambi parte dell'incolumità personale riconoscendo la risarcibilità del danno da perdita della vita, quale massima lesione possibile del bene salute. La

²⁴ M.Gorgoni. *L'altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. N.3475/1925 alle Sezioni Unite n.15350/2015*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 3, p.226

²⁵ Cass.,sez.III, 31 maggio 2003, n.8828, in *Corr. Giur.*, 2003, 8, 1024 nota di FRANZONI

pronuncia che aderisce alla teoria minoritaria è la n.1361 del 2014, la quale afferma che «la perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo nè il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento nè il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine».

Per questa via, si rendeva praticabile la pretesa risarcitoria *iure hereditario* in capo agli eredi della vittima dell'illecito fatale.

In dottrina si è evidenziato come in un sistema in cui la responsabilità civile ha funzione puramente compensativa, “non esiste una patologia di sottovalutazione dei pregiudizi non patrimoniali della persona morta per un decesso immediato”²⁶.

In questo modo vi è il pericolo di una duplicazione dei risarcimenti che favorirebbe gli *escamotage* per far conseguire più denaro ai congiunti della vittima.

L'incontro tra le due teorie avviene in virtù del fatto che il risarcimento del danno da morte non può favorire la vittima dell'illecito (essendo questa defunta) e si traduce necessariamente nell'attribuzione di una somma di denaro a favore degli eredi della stessa: tale risarcimento rivestirebbe una funzione punitiva, sconosciuta al nostro sistema della responsabilità civile, che ne impedirebbe la stessa ammissibilità.

Anche tale argomentazione è stata oggetto di due diverse correnti di pensiero.

Secondo il primo, risarcire il danno da morte agli eredi del defunto non comporterebbe lo snaturamento dalla funzione compensativa in quanto tale somma arricchirebbe il patrimonio della vittima che trasmetterebbe ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Quanto al secondo indirizzo, invece, di fronte alla lesione del bene supremo della vita, il risarcimento del danno tanatologico svolge una funzione non solo riparatoria, ma anche sanzionatoria e deterrente, ritornando così a mettere in discussione la funzione della responsabilità civile.

Come già precisato, è l'art.1223 del c.c. che attribuisce rilevanza alle sole conseguenze immediate e dirette dell'illecito o dell'inadempimento e gli effetti provocati «sono riferibili all'evento lesivo, acclarando la concezione di danno risarcibile parametrato sulle esigenze precipuamente riparatorie che ispirano il nostro sistema civilistico e che vanno tenute ben distinte da quelle afflittivo-sanzionatorie tipiche del sistema penalistico, in cui ciò che rileva non è la vittima e il danno da essa subito, ma il carnefice e l'illecito dallo stesso compiuto»²⁷.

²⁶ G. Ponzanelli. *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*, in *Danno e responsabilità*, 2015, fascicolo 10, pp. 909-910

²⁷ G. Villanacci, 2015. *Rilevanza e bilanciamento degli interessi nella qualificazione e quantificazione del danno*, in *Jus Civile*, 2015, 5, pp. 277-278

2.8 Un altro no delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite si pronunciano in risposta all'ordinanza n.5056 della sezione terza del 4 marzo 2014 che ha constatato l'esistenza di un contrasto tra la sentenza Scarano e l'orientamento tradizionale della giurisprudenza in materia di risarcibilità del danno da morte e la trasmissibilità dello stesso agli eredi della vittima.

Dalla lettura della sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 si ricava il mancato riconoscimento della risarcibilità del danno tanatologico, che, con argomentazioni e motivazioni estese in dieci pagine a fronte di oltre cento della sentenza n.1361 del 23 gennaio 2014, pone fine al dibattito giurisprudenziale, lasciando privo di tutela il diritto alla vita.

Sostanzialmente non si tratta di una pronuncia innovativa poiché, per quanto possa essere recente, non fa altro che aderire alla precedente espressa nel 1925 rimarcando la valenza di un'interpretazione giuridica antica, ma solida.

Essa ribadisce gli stessi argomenti che escludono la risarcibilità del danno da morte non istantanea e la risarcibilità del danno da morte *iure proprio* ammessa solo nel caso di decesso sopravvenuto all'evento dopo un apprezzabile lasso di tempo.

Le ragioni che hanno portato le Sezioni Unite ad esprimersi in tal senso e che nulla aggiungono alle argomentazioni rispetto al passato, sono le seguenti.

Il primo aspetto riguarda la titolarità del diritto: il danno da morte non lede il bene giuridico della salute, ma quello della vita, la cui perdita non è suscettibile di reintegrazione per equivalente. Di conseguenza, non può essere avanzata la relativa pretesa risarcitoria in quanto, in seguito all'evento fatale, viene a mancare il titolare del credito.

Tale argomento, ricorda la Corte, è stato definito dalla dottrina "epicureo", in quanto richiama alla mente le affermazioni di Epicuro nella Lettera sulla felicità a Meneceo («quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci»).

La seconda motivazione si basa sul tema della coscienza sociale richiamata dalla sentenza Scarano che non ammetteva nell'attualità di quei tempi l'irrisarcibilità del danno da morte, poiché incoerente con il sentire comune. Secondo l'ultima pronuncia la coscienza sociale può orientare l'attività del legislatore chiamato ad applicare il diritto, ma non deve influenzare l'interprete; i criteri di interpretazione della norma sono sempre gli stessi a prescindere dall'interesse della collettività.

Il terzo aspetto riguarda il tema della convenienza economica ad uccidere piuttosto che ferire introdotta dalla sentenza del 2014, in quanto in caso di morte non è previsto il risarcimento anche dei danni *iure successionis*, diversamente dal ferimento. Secondo le Sezioni Unite è «indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore»; che il principio «dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile».

L'ultima motivazione è fondata sul rifiuto delle Sezioni Unite di accettare il giudizio enunciato dalla sentenza n.1361, circa la risarcibilità eccezionale del danno da morte come danno evento in quanto tale eccezione è di ampia portata e potrebbe scardinare l'intero sistema della responsabilità civile basato sull'art. 2043 c.c.

Quelle che erano le basi della sentenza Scarano, quindi, vengono “liquidate in fretta e con sufficienza”: in sostanza, «la Sentenza Scarano ha lanciato il sasso, ma non ha colpito o non ha voluto colpire il bersaglio. [...] (Essa) ragiona in termini di rimedi: il “ristoro del danno da perdita della vita”, “la ristorabilità del danno”, “la perdita della vita va ristorata”. Già dal punto di vista lessicale, la scelta insistita di un termine giuridicamente generico, ma nel linguaggio comune significativamente allusivo, lascia intendere che tra premesse e conclusioni si annida una strisciante ambiguità»²⁸.

CONCLUSIONI

Il contrasto giurisprudenziale termina, dunque, con il ripristino degli assetti preesistenti.

Tuttavia, è bene sottolineare che continuano a rimanere interrogativi che rendono fragile il sistema giurisprudenziale come, ad esempio, l'importante significato attribuito al fattore cronologico in base al quale si configura un danno tanatologico piuttosto che altre tipologie di danno e che ne compromette la trasmissibilità del risarcimento agli eredi: «se da un lato infatti non mancano le critiche a chi continua a legare la tutela della vittima alla rilevanza dell'intervallo di tempo tra lesioni e morte, dall'altro il punto di osservazione della giurisprudenza di legittimità continua ad essere “bloccato” al momento in cui l'evento morte si produce senza considerare la dinamica dell'illecito nel suo intero sviluppo»²⁹.

²⁸ F. D. Busnelli, 2015. *Tanto tuonò, che...non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il “sistema”*, in Corriere giuridico, 2015, fasc. 10, p. 1207

²⁹ S. CAVASSA, 2015. *Le sezioni unite confermano la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte: un ritorno al passato*, in Dir. Civ. Cont., 16 settembre 2015, p.14

Altre posizioni favorevoli e contrarie al riconoscimento del danno da perdita della vita ruotano attorno alle indicazioni provenienti dal diritto comparato e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si sottolinea infatti che i principali Paesi europei condividono l'orientamento che nega la risarcibilità *iure hereditario* del danno da morte sulla base di motivazioni a grandi linee identiche a quelle enunciate dalla giurisprudenza italiana, con la sola eccezione del Portogallo. Un'altra corrente di pensiero ritiene invece che «seguire il gruppo perché ci dev'essere una ragione che lo ispira, ha il valore scientifico che merita ogni conformismo: nessuno»³⁰.

Inoltre da un lato si ritiene che «il nostro sistema ha le sue regole ed è con queste che devono essere fatti i conti» e dall'altro, che «se gli altri sistemi adottano una certa regola, ciò non significa che la stessa sia la migliore o l'unica possibile»³¹.

Secondo una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo «la protezione legale del diritto alla vita esige che agli eredi sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione di tale diritto»³², pertanto «continuare a negare la tutela risarcitoria del diritto alla vita si porrebbe [...] in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo»³³.

Infatti, se si considera la morte istantanea come lesione del bene vita in sé, si giunge a considerare che il danno tanatologico è sicuramente un danno ingiusto, poiché colpisce il diritto alla vita, riconosciuto dalla nostra Costituzione all'art.2 e costituisce presupposto degli art. 575, 589 c.p. che prevedono il reato di omicidio doloso e colposo.

In definitiva, alla luce della più recente pronuncia, sembra chiara l'intenzione da un lato di limitare l'area delle conseguenze dannose per evitare duplicazioni risarcitorie e dall'altro salvaguardare la funzione tipicamente compensativa del sistema civilistico.

Dunque, chiunque volesse confrontare le motivazioni a sostegno della tesi a favore della risarcibilità del danno tanatologico con quelle a supporto della tesi contraria, si troverebbe in gravi difficoltà a ricavare una conclusione, proprio in ragione del fatto che ogni valido argomento che si esprime in un senso sembra trovare almeno lo stesso convincente argomento che si esprime nel senso opposto.

³⁰ A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, cit., 2691

³¹ M. BONA, *Il danno da perdita della vita: osservazioni a sostegno della risarcibilità*, cit., 626

³² CEDU, 14 dicembre 2000, *Gül v. Turkey* (appl. n. 22676/93)

³³ C.M. BIANCA, 2014. *La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo*, in Resp. civ e prev. 2014, p. 493 e ss

Tuttavia, è opportuno sottolineare che in giurisprudenza la soluzione negativa in merito alla questione del danno da morte è stata sempre nettamente prevalente; ma ciò non vuol dire che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia debba ritenersi concluso.

BIBLIOGRAFIA

ARSENI ANTONIO, Il danno da perdita di chance e la regola del c.d. “più probabile che non” alla luce dei recenti contributi interpretativi. Disponibile su: <<http://www.leggioggi.it/2015/01/15/danno-perdita-chance-regola-c-d-probabile-non-luce-dei-recenti-contributi-interpretativi/>>

BIANCA, Danno non patrimoniale da perdita della vita: il rinvio alle Sezioni Unite, in Resp. civ. e prev., 2014, p. 500 e ss.

BIANCA, La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo, in Resp. civ e prev., 2014, p. 493 e ss.

BONA MARCO, Il danno da perdita della vita: osservazioni a sostegno della risarcibilità, in Danno e responsabilità, 1999, 623 cc.

BONA MARCO, Sezioni Unite 2015: no alla “loss of life”, ma la saga sul danno non patrimoniale continua, in Responsabilità civile e previdenza, 2015, fasc. 5, pp. 1537-1563

BUSNELLI FRANCESCO DONATO, Tanto tuonò, che...non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il “sistema”, in Corriere giuridico, 2015, fasc. 10, pp. 1207

CAVASSA STEFANO, Le sezioni unite confermano la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte: un ritorno al passato, in Dir. Civ. Cont., 16 settembre 2015

CASO ROBERTO, Uccidere è più conveniente che ferire: la distruzione della vita tra paradossi, irrazionalità e costi del “sistema” risarcitorio del danno non patrimoniale. Disponibile a: <http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/danno/Caso_Danno_da%20uccisione_versione_1_0_dicembre_2007.pdf>

CASO ROBERTO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile in Il Foro Italiano, v. 2014, n. 3, I (2014), p. 769-771

CENDON - SAPONE, Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 247 ss.

EDUARDO GIULIA, Responsabilità medica: il danno da perdita di chance è davvero risarcibile? Disponibile su: <<https://veronalegal.com/2016/02/04/responsabilita-medica-il-danno-da-perdita-di-chance-e-davvero-risarcibile/>>

FACCIOLI MIRKO, Il problema della risarcibilità del danno tanatologico fra discrezionalità dell'interprete e teoria dell'argomentazione, in *Jus civile*, 2016, 4, pp. 22

FRANZONI MASSIMO, Danno tanatologico, meglio di no, in *Danno e responsabilità*, 2015, fasc. 10, pp. 899-905

GORGONI MARILENA. L'altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. N.3475/1925 alle Sezioni Unite n.15350/2015, in *Danno e responsabilità*, 2016, 3, pp.226

IEZZI MARIA CRISTINA, La canche: nella morsa del danno emergente e del lucro cessante. Il danno da perdita di chance quale tecnica risarcitoria applicabile alla responsabilità contrattuale, alla luce delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in *Tracce di Civile*, nel diritto editore, 2008 e disponibile su <<http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=3105>>

INTAGLIATA MAURO, Danno tanatologico: il dibattito sulla risarcibilità del danno da perdita della vita, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IX, n.3, pp.27-39

IZZO LUCIA, Tabelle di Milano 2016: ecco i nuovi standard del danno terminale e intermittente, disponibile su : <<http://www.studiocataldi.it/articoli/22389-tabelle-di-milano-2016-ecco-i-nuovi-standard-del-danno-terminale-e-intermittente.asp>>

MAIONE NICOLA, Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale, disponibile su <http://www.altalex.com/documents/news/2012/12/14/sul-danno-patrimoniale-da-perdita-di-chance-in-materia-extracontrattuale#_Toc343181230>

NAVARRETTA EMANUELA, La “vera” giustizia e il “giusto” responso delle S.U. sul danno tanatologico “iure hereditario”, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, fasc. 5, pp. 1416 – 1429

PARDOLESI R. – PALMIERI A., Danno da Morte: L'Arrocco delle Sezioni Unite e le Regole (Civilistiche) del Delitto Perfetto, in *Il Foro Italiano*, 2015, I, pp. 2690-2697

PENTA ANDREA, Il danno tanatologico: cronaca di una morte annunciata, in *Studium iuris*, 2016, fasc. 4, pp. 391-399

PERLINGIERI P., Le funzioni della responsabilità civile, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 155 ss

PONZANELLI GIULIO, Le Sezioni Unite sul danno tanatologico, in *Danno e responsabilità*, 2015, fascicolo 10, pp. 909-910

QUARTA FRANCESCO, "Tutela civilistica della vita e risarcimento del danno non patrimoniale. Questioni comuni e questioni specifiche del danno tanatologico". Disponibile a: <http://campus.unibo.it/153375/1/Quarta.Danno.tanatologico.pdf>

RIBAUDO CLARA, Danno biologico-terminale, danno catastrofale e danno tanatologico, disponibile su: http://www.unioneavvocati.com/news/06/07/2013/danno-biologico-terminale-danno-catastrofale-e-danno-tanatologico_1522.html

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, L'influenza della dottrina sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile: il danno non patrimoniale, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, fasc. 6, pp. 1794-1809

STEFANELLI FRANCESCA, Danno tanatologico: la Cassazione si schiera a favore della risarcibilità del danno da perdita della vita, disponibile su <http://www.filodiritto.com/articoli/2014/03/danno-tanatologico-la-cassazione-si-schiera-a-favore-della-risarcibilita-del-danno-da-perdita-della-vita/>

VILLANACCI GERARDO, Rilevanza e bilanciamento degli interessi nella qualificazione e quantificazione del danno, in *Jus Civile*, 2015, 5, pp. 277-278